



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL PRESIDENTE

SULLA MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE

Visto l'articolo 16, comma 3, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni nella Legge 15/2022, che ha disposto la proroga dello svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario fino alla data del 30 aprile 2022;

Considerato che a partire dal 2 maggio 2022 le udienze di trattazione dei ricorsi tributari devono essere celebrate con rito ordinario, in virtù degli articoli 33 e 34 del D.lgs. 546/92, rispettivamente per la trattazione in camera di consiglio e in pubblica udienza, quest'ultima da svolgersi in presenza oppure con collegamento audiovisivo; secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 4 del D.L. 119/2018, a seguito di apposita istanza formulata da almeno una delle parti in causa;

Precisato che l'articolo 16, comma 4 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni nella Legge 136/2018, prevede la possibilità per le parti processuali di chiedere la trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il luogo di domicilio dichiarato dal contribuente, con apposita istanza, formulata da almeno una delle parti, nel ricorso o nel primo atto difensivo;

Atteso che la trattazione della causa in pubblica udienza si pone come eccezione alla regola della camera di consiglio, prevista per il rito tributario, e che a tale proposito deve essere depositata apposita istanza ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del D.lgs. 546/92, entro il termine di 10 giorni liberi prima della data di trattazione, indicato dall'articolo 32, comma 2 del medesimo decreto legislativo;

Richiamato il precedente provvedimento presidenziale, prot. 818 dd. 14/04/2022, con cui si è disposto lo svolgimento delle udienze in presenza, a decorrere dal 2 maggio 2022, fatta salva la richiesta di almeno una delle parti per il collegamento da remoto, previa istanza da depositare entro dieci giorni liberi prima della trattazione dell'udienza;

Atteso che con tale provvedimento sono state altresì disposte una serie di misure precauzionali al fine di prevenire rischi epidemiologici in occasione delle udienze, in assenza di precise indicazioni per lo svolgimento delle riunioni pubbliche al chiuso, quali si configurano le udienze in presenza;

DISPONE

- 1) Di confermare che le udienze sono celebrate in presenza, fatta salva la richiesta di almeno una delle parti processuali per il collegamento da remoto, con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del D.L. 119/2018, depositata entro il termine di dieci giorni liberi precedenti l'udienza fissata.

Si precisa che l'autorizzazione al collegamento da remoto deve ritenersi valida anche nel caso di rinvio con fissazione di successiva udienza a data fissa, salva ulteriore richiesta per la partecipazione in presenza, depositata nel suddetto termine.

2) Di confermare le misure precauzionali adottate con il provvedimento presidenziale dd. 14/04/2022, al fine di evitare assembramenti e di prevenire rischi epidemiologici in occasione delle udienze.

Si riepilogano di seguito, per completezza, tali misure:

- le cause saranno calendarizzate con orario differenziato, a distanza di almeno 15 minuti una dall'altra.
- all'aula d'udienza, considerata anche la ridotta superficie della stessa, sarà consentito l'accesso a un solo difensore per volta per ogni parte processuale.
- per contenere il numero di persone che si avvicendano in udienza e per semplificarne la partecipazione, la segreteria avrà cura di formare i ruoli d'udienza accorpando, ove possibile, i procedimenti che riguardano il medesimo Ufficio o i medesimi difensori.
- al fine di garantire l'efficacia delle misure volte al mantenimento della sicurezza nella trattazione delle udienze, i difensori delle Parti e i rappresentanti degli Uffici sono invitati ad attenersi scrupolosamente al rispetto dell'orario comunicato per accedere all'aula d'udienza.

Le suddette disposizioni, comunque sempre valide per quel che concerne le generali esigenze di tutela della salute, andranno peraltro coordinate con la nuova disciplina sullo svolgimento delle udienze di cui dall'articolo 4, comma 4, della legge 31/08/2022, n. 130 ("Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari") rispetto alla cui applicazione si provvederà - in via di interpretazione operativa - con successivo decreto.

Si trasmetta il presente provvedimento a tutti i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado del Friuli Venezia Giulia, ai Presidenti, Vice Presidenti e Segretari di sezione di questa Corte di Giustizia Tributaria.

Si trasmetta, inoltre, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria, per la pubblicazione nell'apposita bacheca on line, nonché a tutte le Agenzie fiscali e agli Ordini Professionali del Friuli Venezia Giulia.

Trieste, data protocollo

IL PRESIDENTE
(dott. Oliviero Drigani)

